

Statuto dell'Associazione
ARTEDRAMA
ente non lucrativo

Via Palestro 9 - 10024 Moncalieri (TO)
c.f. 06711590015



VERBALE DI MODIFICA DI STATUTO SOCIALE

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 26 del mese di giugno, a Moncalieri in via Palestro 9, alle ore 11.00 si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione Artedrama quivi convocata in questo giorno, ora, e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

- modifiche statutarie in attuazione del decreto legislativo del 04.12.1997 n. 460.

In conformità a quanto stabilito dall'atto costitutivo assume la presidenza dell'assemblea il presidente del Consiglio Direttivo signor Maurizio Bâbuin, il quale constatato che:

- e' presente la maggioranza del Consiglio Direttivo;
- è presente il numero legale degli associati per la validità della riunione;
- l'assemblea è stata regolarmente convocata secondo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale;

dichiara

validamente costituita l'assemblea dei soci secondo il disposto dell'art. 13 dello statuto sociale e chiama a fungere da Segretario la signora Adriana Bestente .

Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno, il Presidente, espone all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto sociale al disposto dell'art. 5 del decreto legislativo del 04.12.1997 n. 460 poiché le caratteristiche associative ivi previste rispecchiano pienamente la natura e lo spirito animatore dell'associazione in questo consesso rappresentata. Il presidente rammenta, altresì, di aver predisposto, congiuntamente con gli altri membri del consiglio di amministrazione, una bozza di statuto aggiornato, che è rimasta depositata presso la sede dell'associazione per opportuna conoscenza, e cui da lettura integrale. Al termine ne chiede l'approvazione da parte dell'assemblea.

L'assemblea dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

di approvare il nuovo statuto sociale nella sua interezza e ne dispone l'adozione quale nuovo statuto dell'associazione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'odierna seduta alle ore 12.00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, cui vengono allegati elenco degli intervenuti e copia del nuovo statuto sociale.

Il Segretario

Il Presidente

Bestente

Maurizio Bâbuin



Statuto sociale dell'associazione

Arte drama

Art. 1

Denominazione

E' costituita una Associazione non lucrativa denominata

"Arte drama"

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede a Moncalieri, in via Palestro, 9.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 3

Carattere e scopo dell'Associazione

L'Associazione, che ha carattere volontario, democratico, non lucrativo, culturale, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.

L'Associazione si propone la realizzazione di un centro permanente di cultura artistica teatrale in Piemonte in cui possano realizzarsi le iniziative emergenti degli associati; in cui si possa concretizzare il recupero del patrimonio artistico legato allo spettacolo teatrale e in cui sia permesso a chiunque vi abbia interesse di coltivare il gusto e la passione per il teatro quale espressione di arte e di cultura.

Art. 4

Oggetto

Oggetto specifico dell'Associazione è la realizzazione di strutture e iniziative associative idonee a realizzare gli scopi sociali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà esercitare tutte le attività di interesse comune, conformi agli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni.

A tal fine l'associazione potrà:

- istituire nella sede sociale un centro permanente di vita associativa;
- svolgere corsi di aggiornamento culturale e sociale;
- predisporre centri di documentazione a servizio dei soci;
- orientare i soci nel campo dell'editoria e in merito a pubblicazioni e a stampati di loro interesse nonché provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche e audiovisive, materiale di vario interesse culturale e sportivo a beneficio dei soci;
- promuovere iniziative ricreative e turistiche di ogni genere a favore degli associati;
- creare momenti d'incontro e d'interscambio fra gli associati nonché di ristoro anche mediante la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci;
- organizzare manifestazioni sociali, eventi, convegni, incontri, dibattiti, raduni, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento degli scopi culturali e sociali;
- intraprendere iniziative, corsi, stages volti all'approfondimento culturale dei propri associati o per introdurre non associati alle tematiche dell'associazione;
- favorire la nascita di gruppi di associati per lo studio e l'approfondimento di interessi delle tematiche sociali;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- favorire la nascita di enti che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività e la loro adesione all'associazione;

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi, nonché di periodici e pubblicando inoltre notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici.

La soprascritta elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.

Per il raggiungimento di detti fini l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi e adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale. L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nazionali nonché internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza.

Art. 5

Patrimonio e utili.

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione potranno essere costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuzione di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione.

E', altresì, fatto divieto di distribuire in modo indiretto utili ovvero di cedere beni o prestare servizi, diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli a soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte.

Art. 6

Durata ed esercizio sociale

L'Associazione ha durata illimitata.

L'esercizio sociale ha cadenza annuale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7

Contabilità e bilancio d'esercizio

Deve essere istituito e gestito a cura del Consiglio Direttivo o di persone all'uopo delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 giorni successivi alla data di approvazione.

Il rendiconto, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'associazione,

E' facoltà del consiglio presentare, unitamente al rendiconto, idoneo bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte operative del consiglio stesso e

l'andamento previsionale dell'associazione.

Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, la gestione contabile, ai fini della registrazione e della rappresentazione dei fatti di gestione, deve essere informata al sistema finanziario di cassa integrato da prospetti esplicativi dei debiti, dei crediti, delle giacenze liquide, delle scorte di magazzino, degli investimenti e del patrimonio alla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 8

Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi sociali e intendono partecipare all'Associazione.

Il numero dei soci dell'associazione è illimitato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere :

- l'indicazione del nome, cognome, residenza data e luogo di nascita,
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni, ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare :

- denominazione, sede, attività ;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni, ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

A ciascun socio deve essere consegnato, conseguentemente alla delibera di accettazione, documento di appartenenza all'Associazione; il suo possesso legittima l'associato all'esercizio dei diritti di socio.

Ai soci potranno essere attribuite qualifiche specifiche in funzione delle attività svolte e dal contributo da essi prestato alla vita associativa.

Tutti i soci saranno iscritti in apposite sezioni del libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo entro 10 giorni dalla delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri nell'ambito dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo qualora non ne siano dispensati dallo Statuto o da apposita deliberazione.

I soci avranno diritto:

- a eleggere gli organi dell'associazione e ad approvare annualmente il bilancio ;
- a godere dei diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto ;
- a partecipare
- alla vita dell'associazione come membri degli organi sociali, se eletti,
- alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti secondo il principi statuiti dall'art. 2532, secondo comma, del Codice civile,
- a tutte le iniziative e alle attività dell'Associazione.

La partecipazione all'associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previ-

ste dalla legge e dallo statuto.

La quota sociale non è trasmissibile ad ogni titolo e non è rivalutabile.

Art. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde immediatamente al verificarsi del fatto nei casi di decesso e dimissioni. I casi di indegnità, morosità o violazioni delle norme dettate dall'atto costitutivo, dallo statuto, delle eventuali norme e regolamenti interni dettati dal Consiglio Direttivo verranno contestati al socio mediante comunicazione scritta di accertamento del fatto da parte del Consiglio Stesso e ciò comporterà la temporanea perdita di tutti i diritti connessi alla qualità di socio dell'Associazione. L'esclusione o la riammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, sentite le ragioni del socio, entro 90 giorni dalla constatazione del fatto. La decisione motivata sarà comunicata al socio entro otto giorni dalla data di delibera. Al socio è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Ciascun socio può liberamente recedere dall'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno tre mesi.

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in ogni caso.

Il mancato utilizzo totale o parziale delle strutture e dei servizi dell'Associazione non dà diritto a rimborso alcuno.

Il nominativo del socio che abbia perduto tale qualità deve essere cancellato dal libro dei soci a cura del Consiglio direttivo entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.

Art. 11

Organi sociali

Sono organi sociali:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 12

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di quattro anni e rieleggibili.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza di un consigliere il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 13

Membri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario che durano in carica quanto il Consiglio stesso e possono essere rieletti.

Ai membri del Consiglio Direttivo, per le funzioni connesse alla carica istituzionale rivestita, non sarà corrisposto compenso alcuno.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è presidente dell'Associazione.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri,
- comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziaria-



rio dell'Associazione e all'ammontare del contributo sociale.
Le modalità di convocazione del Consiglio sono rimesse al Presidente.
Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio eletti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'assemblea.
Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i presenti.
Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 15

Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare:

- redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;
- convoca l'assemblea dei soci quando se ne palesi la necessita' e almeno una volta l'anno per la deliberazione sul rendiconto dell'associazione;
- delibera entro 90 giorni dalla presentazione della domanda o dalla contestazione del fatto sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. In caso di ricorso questo deve essere inoltrato al Presidente del Consiglio Direttivo e l'Assemblea che deve pronunciarsi, su istanza del Consiglio, entro 90 giorni dalla data di inoltro;
- provvede a predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'associazione;
- determina l'entità del contributo sociale e degli eventuali versamenti integrativi;
- cura la tenuta dei libri sociali e in particolare del registro dei soci;
- istituisce sedi secondarie, filiali e rappresentanze;
- procede alla nomina dei dipendenti e di organi amministrativi necessari alla vita dell'Associazione determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta;
- istituisce, ravvisandone l'opportunità, i comitati tecnico-artistici, nominandone i componenti e determinandone la durata in carica nonché la remunerazione;
- determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del consiglio stesso svolgono particolari funzioni;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per statuto siano riservati all'assemblea.

Art. 16

Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente, salvo contraria deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procure a terzi, purché soci, per il compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'Associazione.

Art. 17

Assemblea dei soci

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il trenta giugno, per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto di con-

vocazione contenente l'ordine del giorno da esporsi presso tutte le sedi dell'Associazione almeno venti giorni prima di quello dell'adunanza. E' facoltà del Consiglio Direttivo adottare altre forme di comunicazione al fine di garantire la massima partecipazione degli associati alle assemblee. L'assemblea potrà pure essere convocata su domanda di almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Cod. Civ.. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 18

Poteri e funzioni dell'assemblea dei soci

L'assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario dell'associazione, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su quant'altro le è demandato per legge e statuto.

Art. 19

Funzionamento dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci dell'associazione iscritti nel registro dei soci alla data fissata per la riunione assembleare.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento in assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redigerà apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea si considererà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno meta' degli associati e in seconda convocazione, da effettuarsi almeno tre giorni dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Ad ogni socio è concesso un voto secondo quanto disposto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice civile.

Non è ammessa la rappresentanza (delega) degli associati nelle riunioni assembleari.

I soci di minore età non hanno diritto di voto negli organi sociali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni potranno avvenire per alzata di mani o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all'assemblea.

Art. 20

Collegio dei revisori

L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio di almeno 2 revisori dei conti che durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo. Al collegio spetterà la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione sociale.

Art. 21

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più Enti riconosciuti che perseguano finalità di utilità sociale affini a quelle dell'Associazione scelti dall'Assemblea all'atto della delibera di scioglimento dell'associazione o a fini di utilità pubblica.

Art. 22

Arbitrato



I soci si impegnano a non adire in nessun modo a vie legali per le loro vertenze con l'associazione.

Tutte le eventuali controversie tra soci o tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno all'unanimità, ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23

Responsabilità

L'associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni comunque derivati ai soci sia frequentando i locali sia in conseguenza dell'attività svolta.

